

CONVENZIONE TRA LA QUESTURA DI PALERMO E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DA RENDERSI IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.

Premesso che :

- che l'art. 43 della Legge n. 449 del 27.12.1997 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- che dette convenzioni devono essere comunque stipulate dopo aver valutato il reciproco interesse rispetto ai principi di pubblico servizio e di non conflittualità di fini, avendone comunque l'Azienda pubblica un ritorno per le finalità previste al comma 1 dell'art. 43 sopracitato;
- che la Questura ha rappresentato l'esigenza di ottemperare a specifiche esigenze di carattere sanitario avvalendosi della collaborazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" e precisamente: a) alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. b) al disposto del Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 556/A.1.1.132.14 del 04 luglio 2014, relativo all'avvio di un programma di prevenzione e sorveglianza dell'infezione tubercolare rivolto al personale che partecipa direttamente alle attività di soccorso in mare dei migranti o che svolge attività e servizi complementari quali il fotosegnalamento, i rilievi dattiloscopici, l'accompagnamento e la scorta presso i Centri di sorveglianza (tutti gli esami di cui al presente protocollo possono essere eseguiti senza necessità di preventiva autorizzazione alla spesa che sarà imputata al capitolo di bilancio 2625 del servizio TEP e spese varie, secondo le consuete modalità); c) ed al disposto della Direzione Centrale di Sanità prot. nr. 850 A.12- 1713 del 07 maggio 2014 avente per oggetto: "Reparti volo della Polizia dello Stato. Rischio da esposizione ad amianto nelle attività di manutenzione elicotteri. Programma di Medicina Preventiva" (tutti gli esami di cui al presente protocollo possono essere eseguiti senza necessità di preventiva autorizzazione alla spesa che sarà imputata al capitolo di bilancio 2624 del Servizio Trattamento Economico del Personale e Spese Varie, secondo le consuete modalità).

TRA

La Questura di Palermo, cod. fisc./P.IVA n.80020160827 con sede in Palermo in Piazza della Vittoria, 81, nella persona del Dott. Roberto Asaro nato a Castellammare del Golfo (TP) il 21/06/1962 nella qualità di Dirigente dell'Ufficio Sanitario Provinciale domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata Questura).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede in Palermo - Via del Vespro, 129, nella persona del Direttore Generale dott. Renato Li Donni nato a Palermo il 27/01/1950 e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata A.O.U.P.).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante sostanziale del presente contratto, le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 -- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo e, per essa, l'Unità Medicina del Lavoro e delle Malattie Professionali dell'A.O.U.P. del Dipartimento dei Servizi Centrali d'Ospedale individuata quale U.O. capofila e coordinatrice delle prestazioni sanitarie erogate dalla stessa e dalle altre UU.OO. coinvolte (CQRC, Diagnostica per Immagini, Ortopedia, Neuropsichiatria, Cardiologia), nei termini temporali previsti dalla normativa, nei confronti dei dipendenti della Polizia di Stato esposti ai rischi professionali in servizio presso la Questura, le prestazioni sanitarie in premessa e dettagliatamente specificate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto.

L'elenco del personale da sottoporre agli accertamenti sanitari nonché le mansioni alle quali gli stessi sono adibiti costituisce l'allegato B anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 -MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' RICHIESTE

Le prestazioni oggetto del presente accordo, di cui al precedente art.1, saranno erogate quale attività istituzionali dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dal personale strutturato, afferente all'U.O. del Dipartimento coinvolto, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

Le visite specialistiche e/o gli esami, saranno dalla Questura prenotati telefonicamente e confermati successivamente a mezzo fax.

Salvo i casi di particolare urgenza, lo svolgimento degli esami e/o visite specialistiche dovrà essere fissato entro una settimana dalla data di prenotazione telefonica.

Tutti gli esami e/o le visite richieste per lo stesso dipendente dovranno essere effettuate entro l'orario di lavoro del personale della Questura.

Qualora il dipendente non potesse recarsi in A.O.U.P. nell'ora e nel giorno concordati, la Questura provvederà, ove possibile, ad avvisare tempestivamente, concordando un'altra data.

La Questura avrà comunque la facoltà di spostare l'appuntamento concordato, dando comunicazione telefonica, seguita da fax o mail, senza che per questo l'A.O.U.P. abbia nulla a pretendere per le mancate prenotazioni.

Nel caso si prospetti la necessità di sottoporre a visita un numero maggiore di soggetti rispetto a quanto già preventivamente concordato, è necessario che venga formulata espressa accettazione da parte dell'U.O. erogante le prestazioni.

Si precisa che gli accessi del personale della Questura effettuati in regime d'urgenza saranno essere gestiti dalla **Direzione Sanitaria di Presidio dell'AOUP** da contattarsi tramite il nr telefonico **091/6551111** che provvederà al coordinamento del servizio in regime di reperibilità.

Il medico competente della Questura, valutato il rischio al quale il lavoratore è esposto, può sottoporre il dipendente ad accertamenti sanitari non anche non contemplati del presente atto, che verranno, ove possibile, eseguiti presso l'A.O.U.P. e che costituiscono l'estensione del presente accordo.

E' fatta salva la facoltà del medico competente della Questura di richiedere anche più volte i medesimi accertamenti per lo stesso dipendente qualora ne ravvisi la necessità.

Si precisa che al fine di garantire la catena di custodia i prelievi e i campioni biologici delle prestazioni sanitarie erogate dal CQRC dovranno essere effettuati direttamente dal personale sanitario dell'U.O. erogante.

Gli esiti degli accertamenti effettuati verranno trasmessi entro e non oltre 10-15 gg giorni dalla data di effettuazione degli stessi.

L'AOUP si impegna, altresì, a dare tempestiva comunicazione al Medico Competente della Questura, a mezzo mail, sugli esiti degli accertamenti richiesti in urgenza dallo stesso.

ART. 3 – CORRISPETTIVI

Le prestazioni sanitarie richieste verranno tariffate in base a quanto previsto sia dal Tariffario minimo Regionale relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale in vigore dal 01.06.2015 (giusto D.A. della Regione Siciliana n. 799 del 07.05.2015), che dal tariffario aziendale attualmente in vigore.

Detta documentazione si intende allegata al presente atto convenzionale e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Null'altro è dovuto all'A.O.U.P. in relazione alle attività prestata.

ART. 4- MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 3 sarà effettuato a valere sui fondi che saranno accreditati dal Ministero dell'Interno sul capitolo 2624 esercizio finanziario 2016 mediante emissione di ordinativo tratto sulla locale Tesoreria Provinciale dello Stato dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico trasmessa alla Prefettura di Palermo utilizzando il CODICE UNIVOCO UFFICIO assegnato da INDICE PA di seguito indicato L5TR0B (elle, cinque, t, r, zero, b) nonché previo accertamento della regolare esecuzione del servizio. L'AOUP dovrà inserire nell'apposito campo "causale" della fattura elettronica l'oggetto della prestazione ed il mese di riferimento, nonché il richiamo (n° e data della presente Convenzione).

Le parti contrattuali, concordemente tra loro convengono, come in effetti convengono, che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, che recepisce la direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della direttiva 2011/7/UE, la Prefettura di Palermo provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Prefettura stessa, della fattura elettronica regolarmente attestata dal Dirigente dell'Ufficio Sanitario Provinciale; a tale riguardo farà fede il timbro di ricezione della stessa presso la Prefettura di Palermo.

L'AOUP, per il tramite dell'U.O. di Medicina del Lavoro, si impegna ad inviare alla Questura, con cadenza bimestrale, l'elenco riepilogativo dei nominativi dei dipendenti e delle prestazioni sanitarie erogate in loro favore. La Questura emetterà il benestare al pagamento dopo aver effettuato la verifica di corrispondenza, che avverrà entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione del riepilogo. Tale specifica dovrà essere allegata alla fattura.

Il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni oggetto del presente atto, verrà effettuato secondo le norme in vigore per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità di Stato, a prestazioni regolarmente rese, e a seguito dell'emissione, da parte dell' A.O.U.P., di fatture con cadenza bimestrale. Il pagamento verrà effettuato dalla Questura entro e non oltre 30 giorni dal parte della data di ricezione della fattura emessa dall' A.O.U.P.

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente

contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione del contratto.

ART 6 - INTERESSI MORATORI

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

ART. 7 -DOMICILIAZIONE BANCARIA

La Questura dovrà versare le somme relative alle prestazioni richieste direttamente all'A.O.U.P. tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P0100504600000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.- Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'A.O.U.P.

ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'AOUP garantisce, con *cd* autoassicurazione, la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da danno o colpa grave.

ART. 9 – PRIVACY

Con riferimento al D. Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” le Parti si danno reciprocamente atto che titolare del trattamento è la Questura che designa come Responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P. nella persona del Commissario Straordinario, limitatamente:

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
- all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione del D.Lgs 196/2003 nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

ART. 10 – VALIDITA'

La presente convenzione ha validità di anni uno a decorrere dal 01.01.2017. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

Art. 11 - NORMATIVA

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti contraenti.

Art. 12 - CLAUSOLE DI PARITA'

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

ART.14 - REGISTRAZIONE E SPESE


La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE - parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell' Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza


Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo li 17.02.2012

Per la Questura
Il Dirigente dell'Ufficio Sanitario
Provinciale
Dott. Roberto Asaro



Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
"Paolo Giaccone"
Policlinico
Dott. Renato Li Donni



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di aver preso visione di tutte le clausole e condizioni di cui alla presente convenzione e di approvare espressamente ed in modo specifico le condizioni di cui all'art. 4 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO, in particolare il termine di 60 giorni solari, quale termine ultimo per il pagamento della fattura relativa al servizio oggetto della presente convenzione.

Per la Questura
Il Dirigente dell'Ufficio Sanitario
Provinciale
Dott. Roberto Asaro



Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
"Paolo Giaccone"
Policlinico
Dott. Renato Li Donni

